



## GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 23 DIC. 2019 Deliberazione N. 850

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal  
Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

### OGGETTO

**Art. 126 del D.Lgs. 152/2006"– Aggiornamento della D.G.R. 227/2013 e Indirizzi per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale buono sui corpi idrici superficiali e sotterranei;

**VISTO** il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (Decreto), che, alla parte Terza, Sezione II, definisce "la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi

- *prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;*
- *conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;*
- *perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;*
- *mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;*
- *mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità [...];*



- *impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico".*

**VISTO** l'art. 126 del D.Lgs. 152/2006 "approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane", che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto "dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali";

**RICHIAMATA** la legge regionale n. 31 del 29 luglio 2010 "Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale" emanata a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per motivi puramente formali, della precedente legge regionale n. 17 del 24 novembre 2008, di pari oggetto, con la quale, specificatamente all'art. 20, sono state recepite le disposizioni di cui al succitato art. 126 del Decreto;

**VISTO** in particolare l'art. 21, comma 4. della stessa Legge regionale che prevede quanto segue: "con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente Capo";

**VISTE:**

- la D.G.R. n. 442 del 10 agosto 2009 avente ad oggetto "legge regionale 24 novembre 2008, n. 17, art. 21 comma 4. - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane", emanata in attuazione della allora vigente L.R. 17/08 poi dichiarata incostituzionale;
- la D.G.R. n. 227 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto "legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4. - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane";

**RILEVATO** nel corso di una riunione tecnica indetta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque con ARTA Abruzzo, tenutasi il 12/06/2019 ed i cui esiti sono stati formalizzati in apposito verbale trasmesso ai soggetti partecipanti con nota prot. RA n. 0186963 del 25/06/2019 è stato tra l'altro concordato di avviare un processo di aggiornamento della D.G.R. 227/2013;

**EVIDENZIATO** che, al fine di dare seguito a quanto sopra, sono stati convocati da parte del Dipartimento Territorio- Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque una serie di incontri con ARTA Abruzzo e ERSI per condividere i possibili aggiornamenti da apportare alla D.G.R. 227/2013 ed armonizzare la stessa con le sopravvenute modifiche normative;

**CONSIDERATO** che nel corso di un incontro tenutosi in data 25/09/2019, alla presenza del competente Assessore regionale, è stata accolta la richiesta dei Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) relativamente alla manifestata esigenza di semplificazione delle procedure stabilite con la succitata D.G.R. 227/2013 per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane;

**RILEVATO** che è pertanto proseguito l'iter di aggiornamento della D.G.R. 227/2013 avviato dal Dipartimento Territorio- Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque con ARTA Abruzzo, ERSI e Gestori del S.I.I. con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa regionale anche attraverso un'effettiva semplificazione ed informatizzazione delle procedure;

**EVIDENZIATO** che nel corso di tali attività è emersa la necessità di dirimere non pochi aspetti legati all'approvazione dei progetti di realizzazione/modifica degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane rilevando, altresì, che successivamente all'emanazione L.R. 31/2010 e della D.G.R. 227/2013, sono intervenuti significativi aggiornamenti normativi di carattere nazionale, quali:



- la legge n. 164 del 2014 che con l'articolo 7, comma 1, lettera h), ha modificato, tra l'altro, il D.Lgs. 152/06 introducendo l'art. 158-bis. avente ad oggetto "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante"; in particolare al comma 1 di detto art. 158-bis è stabilito che "I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti";
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e i suoi atti regolamentari ed attuativi, che:
  - all'art.23 ha articolato la progettazione in materia di lavori pubblici, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; in particolare il progetto di fattibilità tecnica ed economica è di nuova introduzione e va a sostituire il progetto preliminare di cui all'abrogato Decreto 163/2006;
  - all'art.27 ha stabilito che le procedure di approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni devono essere effettuate in conformità alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, trovando altresì applicazione le disposizioni di cui agli art. 14-bis e seguenti della citata Legge;

**RILEVATA** pertanto la necessità di procedere ad una modifica della citata L.R. 31/2010 e dei relativi atti attuativi di competenza della Giunta regionale, con particolare riferimento agli articoli inerenti le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di armonizzare le diverse disposizioni normative;

**CONSIDERATO** che, nelle more della predetta modifica normativa, è stato ritenuto comunque necessario procedere ad un aggiornamento, da un punto di vista formale, di talune disposizioni di cui alla D.G.R. 227/2013, a seguito delle osservazioni pervenute da ERSI e dai Gestori del SII e sentita l'ARTA, come dettagliate nell'**Allegato 1** alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che:

- la su richiamata esigenza di semplificazione/armonizzazione delle norme e la portata degli interventi normativi di carattere nazionale impongono una tempestiva revisione della normativa regionale di cui alla L.R. 31/2010 e dei relativi atti amministrativi consequenziali;
- nelle more della predetta modifica normativa, è comunque necessario procedere ad un aggiornamento, da un punto di vista formale, di alcune disposizioni di cui alla D.G.R. 227/2013;

**RITENUTO**, pertanto, di dover:

- approvare le modifiche, sul piano formale alla D.G.R. 227/2013, come da **Allegato 1** alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- stabilire che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R. 227/2013 per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto **Allegato 1**;

**RILEVATO** altresì che la vigente normativa, oltre che indicare i livelli di progettazione ed i relativi contenuti, individua ex art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i soggetti coinvolti nell'iter di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ovvero:

- l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), di cui alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9, è chiamato all'approvazione dei progetti definitivi;
- la Regione è chiamata a disciplinare le modalità di approvazione dei progetti;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi del su citato art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono oggetto di approvazione da parte di ERSI i progetti definitivi previsti dai piani di investimento, dunque relativi ad interventi già inseriti nella pianificazione;



- il progetto sottoposto ad approvazione deve rispondere alle esigenze del territorio per le quali l'intervento è previsto;

**RITENUTO** di dover fornire alla competente struttura regionale i necessari indirizzi, per procedere ad una modifica della citata L.R. 31/2010 con particolare riferimento agli articoli inerenti le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenuto conto di quanto disposto all'art. 126 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto di individuare nel Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, la struttura competente alla predisposizione del disegno di legge finalizzato alla modifica della citata L.R. 31/2010 la quale dovrà, nell'approvazione dei progetti, attenersi ai seguenti indirizzi:

- tener conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- tener conto della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite,
- tener conto delle modalità della gestione che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.

**DATO ATTO** che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell'approvazione del presente atto;

**VALUTATO CHE:**

- il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento.

**UDITO** il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

**VOTI unanimi** resi nelle forme di Legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. **di approvare** le modifiche, sul piano formale alla D.G.R. 227/2013, come da **Allegato 1** alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R. 227/2013 per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto **Allegato 1**;
3. **di dare mandato** al competente Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque di procedere alla predisposizione del disegno di legge finalizzato alla modifica della citata L.R. 31/2010;
4. **di fornire** alla competente struttura regionale i seguenti indirizzi nella modifica degli articoli inerenti le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:
  - tener conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - tener conto della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite;
  - tener conto delle modalità della gestione che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
5. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURAT

Giunta Regionale d'Asolo



1. **di dare mandato** al competente Dipartimento Territorio Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle acque di pubblicare sul sito web istituzionale della Regione ai fini della consultazione pubblica il presente atto.



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

UFFICIO: QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE

L'Estensore

Dott.ssa Sandrina Masciola

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Sandrina Masciola

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

(firma)

Il Direttore Regionale

Arch. Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Componente la Giunta

Emanuele Imprudente

(firma)

Giunta Regionale  
e d'Azionzo

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

(firma)



## ALLEGATO 1

Con riferimento al punto 1.2 del documento "Iter e linee guida per l'approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane", approvato con la D.G.R. n. 227/2013 si specifica che:

- a) per variazione della tipologia del processo di ossidazione si intende qualsiasi modifica al processo ossidativo che comporti una variazione della tecnologia depurativa tra le seguenti macro-categorie, indicate a titolo non esaustivo:
- ✓ chimico-fisico;
  - ✓ fanghi attivi,
  - ✓ biodischi, filtri percolatori, letto mobile;
  - ✓ MBR, MBBR;
  - ✓ fitodepurazione, lagunaggio.
- b) non è variazione della tipologia di disinfezione il passaggio a sistemi di disinfezione previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- c) il gestore che intende effettuare una modifica NON sostanziale ne dà comunicazione all'autorità competente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro trenta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'atto di approvazione; tale aggiornamento non incide sulla durata dell'atto;
- d) l'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del punto precedente sia una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 31/2010; la modifica comunicata non può essere realizzata sino al rilascio del nuovo atto di approvazione;
- e) i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti presentano apposita domanda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) alla Regione Abruzzo;
- f) **Il soggetto proponente:**



1. nel caso in cui il progetto approvato è relativo alla realizzazione di un nuovo impianto, dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico, secondo la normativa vigente, prima dell'attivazione dello scarico stesso; è facoltà del proponente optare per la richiesta di un'autorizzazione provvisoria o definitiva (se non ha necessità di indicare limiti tabellari diversi da quelli di legge, richiede direttamente l'autorizzazione definitiva);
  2. nel caso in cui il progetto approvato è relativo all'adeguamento di un impianto già esistente, in possesso di autorizzazione definitiva allo scarico vigente, se il proponente lo ritiene opportuno (in quanto necessita di deroghe ai limiti tabellari), potrà richiedere l'autorizzazione provvisoria allo scarico ovvero decidere di continuare ad avvalersi dell'autorizzazione definitiva allo scarico (se non ha necessità di indicare limiti tabellari diversi da quelli di legge): in ogni caso dovrà dare comunicazione di avvio e termine dei lavori di adeguamento alla Regione e all'ARTA;
- g) l'approvazione del progetto ha una durata **di cinque anni** dal suo rilascio. Qualora i lavori non vengano avviati entro il periodo di validità del provvedimento di approvazione del progetto, dovrà essere richiesta nuova approvazione (riapprovazione).

